

I soggetti residenti in uno dei paesi membri dell'Unione Europea (UE) o in uno stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicurino un adeguato scambio di informazioni, in base a quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 21/09/15, recante le modalità attuative del comma 3 bis, dell'art. 24 del TUIR (DPR 917/86), determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia secondo la legislazione fiscale italiana (secondo quanto previsto negli articoli da 1 a 23 del TUIR) a condizione che:

- il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento di quello complessivamente prodotto;
- il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro paese diverso da questo.

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto, sono computati i redditi soggetti ad imposizione nello Stato di residenza o di produzione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel paese di residenza o di produzione, o in altra certificazione ivi prevista.

I redditi prodotti all'estero, che siano oggetto di tassazione concorrente nello stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel paese di residenza o di produzione, o in altra certificazione ivi prevista. I redditi prodotti nel territorio dello stato e dichiarati in Italia, che siano oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali, non rilevano quali redditi prodotti all'estero.

I soggetti sopra indicati se titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto d'imposta (artt.23 e 29 DPR 600/1973), degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall'imposta lorda nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000:

- lo stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel paese di residenza e in nessun altro di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per cui si intende fruire della detrazione di cui all'art. 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette sono cessate;
- che il familiare per cui si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a € 2.840,51.

L'attestazione delle condizioni sopra elencate è parte integrante della dichiarazione di spettanza ai sensi dell'art. 23, secondo comma, lettera a) del DPR 600/1973.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta la seguente documentazione:

- copia della dichiarazione dei redditi presentata nello stato di residenza o negli stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello stato italiano;
- certificazione del datore di lavoro dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
- copia del bilancio relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.

In ogni caso l'Amministrazione può richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei requisiti previsti precedentemente descritti, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo stato di residenza interessato.